



COMUNE DI INARZO

Provincia di Varese

Originale

DELIBERAZIONE N. 9
Del 25/06/2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **Straordinaria** – seduta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: TARI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024.

L'anno 2024 addì 25 del mese di Giugno alle ore 21.00 si è riunito il Consiglio Comunale, in videoconferenza ed in seduta pubblica, con l'osservanza delle formalità prescritte dall'art. 57 e segg. del regolamento del Consiglio Comunale.

Tutti i Consiglieri comunali, il Presidente ed il Segretario Generale partecipano alla seduta in collegamento telematico.

Nominativo	Presente
MONTONATI FABRIZIO	SI
LUCCHINI FILIPPO	SI
GROSSO CHRISTIAN	SI
BERNASCONI RENATO	SI
BERNARDI FIORELLA	SI
BRUGHERA CAROLINA	SI
LOCOROTONDO ANDREA	SI
MELLA ROBERTO	SI
GORINI ROBERTO	SI
MINOTTI MARCO	SI
CERVELLIN LORENZO GIUSEPPE	SI
Totale presenti 11	
Totale assenti 0	

Partecipa il **Segretario Comunale Dott. Franceschina Bonanata**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco - MONTONATI FABRIZIO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: TARI – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco,

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) testualmente dispone: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...”*;

VISTI:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31.10.2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/RIF del 3.08.2021, avente ad oggetto l'approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, da applicarsi dal 1° gennaio 2022;
- la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”.
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF;

VISTI:

- l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 in base al quale *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe*

della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

- la legge di conversione n. 15 del 25.02.2022 del cosiddetto “Decreto Milleproroghe” D.L. n. 228/2021, che al comma 5-quinquies dell’art. 3 prevede “*A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.*”;
- per l’anno 2024 il termine è stato prorogato al 30 giugno 2024 dall’art. 7, comma 7-quater, del decreto legge 24 marzo 2024 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024 n. 67;

CONSIDERATO che, con riferimento alla TARI, l’art. 1, comma 682, della L. 147/2013 prevede che il Comune debba determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- a) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
- d) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta.

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29.09.2020, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.17 del 28.06.2021 e con deliberazione Consiglio comunale n.8 del 27.04.2023;

DATO ATTO che il comune di Inarzo ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 con atto n. 30 del 13.12.2023;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione con la quale è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, il Piano Economico Finanziario il quale ha valore per il biennio 2024-2025 ed in particolare espone, per il 2024, un costo al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DFRIF/2021 di €. 122.728,00 e per il 2025 un costo di €. 127.738,00;

CONSIDERATO che lo stesso verrà trasmesso ad ARERA per l’approvazione definitiva di competenza;

DATO ATTO che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno in corso;

DATO ATTO che dalla riclassificazione dei costi risultante dal PEF 2024, è possibile individuare il peso teorico della componente di costo fissa e variabile nell’ambito del costo complessivo riconoscibile in tariffa, pari rispettivamente al 42,74% e al 57,26% (Euro 52.464,00 – Euro 70.264);

VALUTATO e ritenuto congruo, in funzione del numero e delle tipologie di utenze presenti sul territorio, suddividere la quota fissa e la quota variabile, tra le utenze domestiche e non domestiche,

così come segue:

	UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE
42.74% QUOTA FISSA	75% pari ad €. 39.348,00	25% pari ad €. 13.116,00
57,26% QUOTA VARIABILE	72% pari ad €. 50.590,08	28% pari ad €. 19.673,92

CONSIDERATO che la TARI prevede:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (art.1, commi 651 – 652, L.147/2013) di commisurare la tariffa, tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

CONSIDERATO che la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI, tenendo conto del principio “*chi inquina paga*”, in alternativa ai criteri di cui al D.P.R. 158/1999, (che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe), comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999. La suddetta deroga è ritenuta ragionevole anche in considerazione del fatto che i coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999 sono stati elaborati nel 1998, periodo in cui non veniva effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, e mai aggiornati.

CONSIDERATO inoltre che:

- l'art. 1, comma 652, L. 147/2013 permette di derogare ai criteri del DPR 158/1999, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto ritenuto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. *tasse di scopo*, ossia tributi che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere*» (Corte di cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);
- in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre

riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni. Se ne evidenzia la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto il predetto potere viene esercitato in atti amministrativi di contenuto generale per i quali, ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990, non è previsto un obbligo specifico di motivazione. Tali atti, infatti, in quanto «*applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate*» e siano adottate al fine di perseguire «*una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione*» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825).

VISTE le tariffe della Tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2024 allegate alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale della stessa (**ALLEGATO A**);

PRECISATO inoltre che:

- l'art. 1, comma 666 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo ed è riversato direttamente alla competente Provincia ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, nella misura del 5%;
- la deliberazione ARERA n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" che ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €0,10 euro/utenza per la componente UR_{1,a} per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €1,50 euro/utenza per la componente UR_{2,a} per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

VISTO l'art. 28 del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), che stabilisce che il numero delle rate e le relative scadenze sia definito annualmente contestualmente alla determinazione delle tariffe;

RITENUTO determinare il numero di rate e le date di scadenza del pagamento della TARI come di seguito indicato:

1° Rata scadenza al 30/07/2024

2° Rata scadenza al 30/11/2024

e che resta la possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/07/2024;

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come da allegato.

Con votazione, espressa per alzata di mano e chiamata nominale, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	n.	11
Consiglieri votanti	n.	11
Voti favorevoli	n.	8

Voti contrari n. 3 (Gorini, Minotti e Cervellin)
Astenuiti n. /

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di determinare le tariffe della Tassa sui rifiuti TARI, per l'anno 2024, così come da allegato alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale della stessa (**ALLEGATO A**);

2. Di approvare il numero di rate e le date di scadenza del pagamento della TARI come di seguito indicato:

1° Rata scadenza al 30/07/2024

2° Rata scadenza al 30/11/2024

e che resta la possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/07/2024;

3. Di dare atto che, il versamento dovrà essere effettuato direttamente al Comune di Inarzo, utilizzando i modelli F24 precompilati ed inviati da questo Comune ai soggetti passivi;

4. Di dare atto che le tariffe decorrono dal 1° gennaio 2024 in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296.

5. Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura del 5,00% fissata dalla Provincia di Varese con deliberazione del Presidente n. 138 del 9.11.2023;

6. Di dare atto inoltre che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- €0,10 euro/utenza per la componente UR_{1,a} per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €1,50 euro/utenza per la componente UR_{2,a} per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

7. Di disporre che la presente deliberazione venga inviata ed inserita, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai fini della pubblicazione finalizzata alla costituzione dell'efficacia, con le modalità e i tempi di cui all'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 30.04.2019 n. 34.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione, espressa per alzata di mano e chiamata nominale, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	n.	11
Consiglieri votanti	n.	11
Voti favorevoli	n.	8
Voti contrari	n.	3 (Gorini, Minotti e Cervellin)
Astenuti	n.	/

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesa l'urgenza di provvedere in merito.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 9**

Ufficio Proponente: **Ufficio Bilancio**

Oggetto: **TARI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Bilancio)

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/06/2024

Il Responsabile di Settore

Stefania Vanetti

Parere Contabile

Ufficio Bilancio

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/06/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Stefania Vanetti

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MONTONATI FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Franceschina Bonanata

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Inarzo.

ALLEGATO A TARIFFE 2024

PARTE FISSA

<u>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</u>	
Tariffa al mq. per famiglie con	tariffa al mq.
a) una persona	€ 0,47
b) due persone	€ 0,55
c) tre persone	€ 0,61
d) quattro persone	€ 0,65
e) cinque persone	€ 0,70
f) sei o più persone	€ 0,73
<u>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</u>	
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:	€/mq.
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,39
2 Campaggi, distributori carburanti	€ 0,00
3 Stabilimenti balneari	€ 0,00
4 Esposizioni, autosaloni	€ 0,34
5 Alberghi con ristorante	€ 0,00
6 Alberghi senza ristorante	€ 0,00
7 Case di cura e riposo	€ 0,90
8 Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,99
9 Banche ed istituti di credito	€ 0,53
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,00
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,00
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	€ 0,81
13 Carrozeria, autofficina, elettrauto	€ 0,96
14 Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,62
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,76
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 4,46
17 Bar, caffè, pasticceria	€ 3,35
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,00
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,00
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 0,00
21 Discoteche, night club	€ 0,00

PARTE VARIABILE

<u>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</u>	
Tariffa annuale intera a famiglia	
a) una persona	€ 53,31
b) due persone	€ 106,62
c) tre persone	€ 133,27
d) quattro persone	€ 173,25
e) cinque persone	€ 213,24
f) sei o più persone	€ 246,55
<u>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</u>	
Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:	
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,57
2 Campaggi, distributori carburanti	€ 0,00
3 Stabilimenti balneari	€ 0,00
4 Esposizioni, autosaloni	€ 0,51
5 Alberghi con ristorante	€ 0,00
6 Alberghi senza ristorante	€ 0,00
7 Case di cura e riposo	€ 1,35
8 Uffici, agenzie, studi professionali	€ 1,49
9 Banche ed istituti di credito	€ 0,78
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,00
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,00
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	€ 1,21
13 Carrozeria, autofficina, elettrauto	€ 1,44
14 Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,93
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,13
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 6,69
17 Bar, caffè, pasticceria	€ 5,03
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,00
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,00
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 0,00
21 Discoteche, night club	€ 0,00